



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO

- Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing  
- Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio



Via Leonardo da Vinci 1, 20093, Cologno Monzese (MI) – Tel. 02 2516501 – Fax 02 27301584 – C.F. 85022310156  
Codice Istituto MIIS02700G – Sito Web: [www.istitutoleonardodavinci.edu.it](http://www.istitutoleonardodavinci.edu.it) E-mail: [MIIS02700G@istruzione.it](mailto:MIIS02700G@istruzione.it) – [MIIS02700G@pec.istruzione.it](mailto:MIIS02700G@pec.istruzione.it)

## REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

### E IL RISPETTO DELLE MISURE COVID

#### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

**VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

**VISTO** il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;

**VISTO** il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;

**VISTO** il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2018;

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati, e in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

### **DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e il rispetto delle Misure Covid.

Cologno Monzese, 27/11/2020

## **Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione**

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (d'ora in poi DDI) e del rispetto delle misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 dell'I.S.I.S. Leonardo da Vinci di Cologno Monzese (MI).

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutte le componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli organi collegiali, previa informazione e condivisione della comunità scolastica.

4. Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale della scuola affinché sia reso noto a tutte le componenti della comunità scolastica.

5. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari per gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

## **TITOLO I - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

### **Art. 2 - Premesse alla DDI**

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il *D.L. 8 aprile 2020, n. 22*, convertito, con modificazioni, con *Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3*, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i Dirigenti Scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena o isolamento fiduciario o autoisolamento di singoli insegnanti e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo loro di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, ed eventuali altre esigenze familiari e/o personali riconosciute dagli organi collegiali competenti.

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
- rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

6. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

a) Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

- le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
- lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Google Moduli;

b) Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti (quando l'intera classe o una parte di essa o il singolo alunno sia a casa). Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di elaborati, relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work;
- l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
- la visione di video lezioni, documentari o altro materiale digitale predisposto o indicato dall'insegnante.

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve, inoltre, tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nell'ambito della didattica speciale.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutti gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nella didattica speciale.

9. La Funzione Strumentale dell'Innovazione Tecnologica e l'Animatore Digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, attraverso attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente.

### **Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo**

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Registro Elettronico Axios;
- Google Suite for Education (o G Suite), è associata al dominio web cognome.nome@istitutoleonardodavinci.edu.it e comprende un insieme di applicazioni

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare (ma non sostituire) l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti.

2. Nel caso di AID, sia in modalità sincrona che in modalità asincrona, gli insegnanti firmano il Registro elettronico, ed appuntano sullo stesso l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti e il termine di consegna di eventuali restituzioni da parte degli studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

3. L'insegnante, compreso il docente di sostegno e l'itp crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: "Classe" "Anno scolastico" – "Disciplina" (ad esempio: 5BSU 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona e asincrona. L'insegnante invita al corso tutti gli studenti della classe utilizzando l'indirizzo e-mail del gruppo classe (es. 5bsu@istitutoleonardodavinci.edu.it).

4. Gli studenti sono obbligati ad utilizzare esclusivamente l'account istituzionale per tutte le attività di DDI.

#### **Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI**

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, a ciascuna è assegnato un monte ore settimanale (proporzionato a quello di ciascun indirizzo) di almeno 20 ore, da suddividere in unità orarie da 50 minuti di attività didattica sincrona. Per la riduzione proporzionale i docenti seguiranno comunque l'orario in vigore. Tale monte ore disciplinare ridotto non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto allo studente al di fuori delle AID sincrone.

2. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione e del monte ore totale è stabilita:

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli studenti, in quanto la DDI non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere degli studenti.

3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia degli studenti, sia del personale docente.

4. Nel caso di lockdown, il Consiglio di Classe può decidere di effettuare delle modifiche temporanee all'orario condiviso per esigenze didattiche o per particolari esigenze del gruppo classe.

5. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe. Il docente si preoccupa di bilanciare opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute degli studenti.

6. Le attività relative alle AID asincrone vengono assegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 16:00 e i termini per le consegne vengono fissati, sempre dal lunedì al venerdì entro le ore 18:00 (non dello stesso giorno), per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta

personale dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana.

### **Art. 5 - Modalità di organizzazione della DDI**

1. Il Consiglio d'Istituto ha deliberato l'organizzazione delle attività didattiche in turnazione tra didattica in presenza e DDI dal lunedì al venerdì e sola DDI nella giornata del sabato.

2. Dal lunedì al venerdì, verranno rispettati i seguenti criteri:

- effettueranno esclusivamente la didattica in presenza:
  - \* le classi prime fino al 31 ottobre;
  - \* le classi quinte per l'intero a.s.;
  - \* le classi con un numero di studenti inferiore o uguale a 21;
- le classi con un numero di studenti superiore o uguale a 22 (o con eventuali esigenze che potrebbero emergere dopo il primo periodo di lezione) effettueranno una turnazione settimanale di 1/3 di studenti in DDI e 2/3 in presenza;
- per gli studenti BES il Consiglio di Classe, sentita la famiglia, valuterà la possibilità di partecipare alle attività didattiche sempre in presenza;
- gli studenti che vivono in zone prive di connessione internet o chi non ha strumenti informatici adeguati (ad esempio ha solo lo smart-phone) dovranno comunque poter accedere alla frequenza scolastica in modo continuativo, o esser messi in condizione con device in comodato d'uso, analogamente ad altri alunni in condizioni particolari;
- sarà compito del coordinatore di classe verificare le esigenze degli studenti e provvedere alla stesura dei turni.

### **Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone**

1. All'inizio della lezione in modalità sincrona, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting degli studenti.

2. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di dividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- partecipare al meeting seguendo le disposizioni del docente in merito all'attivazione del microfono e alla gestione dei turni di parola;
- partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento, possibilmente privo di rumori di fondo, utilizzato dal singolo studente (compatibilmente con gli spazi disponibili), con un abbigliamento adeguato e con il materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;
- adottare un comportamento adeguato come da patto di corresponsabilità sottoscritto da famiglie e studenti al momento dell'iscrizione. Pertanto, si ricorda di partecipare in modo attivo, non usare il cellulare, non adottare comportamenti offensivi nei confronti delle altre persone;
- porre attenzione nel non danneggiare i materiali presenti nei drive e non creare o trasmettere materiali impropri, offensivi e/o indecenti;

- si fa divieto di registrazione audio e video eccetto per gli usi consentiti dalla legge (cfr. *Linee guida per la Didattica digitale integrata*).
- la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione.

Il mancato rispetto delle regole verrà sanzionato secondo quanto indicato nell'Allegato A.

### **Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali**

1. Google Meet e, più in generale, G Suite, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro Elettronico e sulla G Suite sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.

4. In merito all'utilizzo della chat, lo studente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal proprio dispositivo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio dispositivo.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli studenti comporterà l'attribuzione di note disciplinari e l'immediata comunicazione ai genitori, e, nei casi più gravi, l'irrogazione di sanzioni disciplinari (cfr. Allegato A) con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

### **Art. 8 - Percorsi di apprendimento in condizioni di fragilità o in caso di isolamento**

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, indicate dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 riguardino studenti (o loro conviventi) in condizioni di fragilità o singoli studenti/piccoli gruppi in isolamento, questi parteciperanno all'attività didattica in modalità DDI.

### **Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità**

1. Il personale docente sottoposto a misure di quarantena o isolamento oppure in condizione di fragilità, effettuerà la prestazione lavorativa, anche a distanza, seguendo le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

### **Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti**

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.

2. L'insegnante riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti. Al di là dei momenti formali relativi agli scrutini e agli Esami di Stato, si affida la dimensione docimologica ai docenti senza istruire particolari protocolli, nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali. Sarà il docente che deciderà come adottare la valutazione degli apprendimenti, tenendo in debita considerazione la partecipazione degli allievi alle attività ed i risultati delle verifiche svolte a distanza.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.

### **Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali**

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli studenti alle attività di DDI, sulla base di un appositi criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

2. Il Coordinatore di Classe si farà carico di segnalare al Dirigente Scolastico il fabbisogno di strumenti digitali e di connettività rilevato secondo le disposizioni della Presidenza.

### **Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy**

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto per gli studenti e le loro famiglie ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- sottoscrivono il Patto Educativo di corresponsabilità che comprende impegni riguardanti la privacy, la DDI ed impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

## **TITOLO II - MISURE COVID**

### **Art. 13 – Premesse alle Misure Covid**

1. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di rispettare le seguenti misure contro la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e di consultare il Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.



## 2. L'Istituzione Scolastica:

- assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- sottopone a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- garantisce un'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- cura la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

### **Art. 14 - Regole generali**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico e studenti) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (ISS e OMS), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e prima e dopo aver mangiato.

2. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico e studenti) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda Sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia o dall'ultimo accesso all'edificio (qualora si tratti di casi asintomatici), al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

3. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus.

### **Art. 15 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L'accesso all'edificio scolastico e alle sue pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al SARS-CoV-2. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato.

2. L'accesso all'edificio scolastico e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni (o in base alle disposizioni in vigore del Ministero della Salute), abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola ([MIIS02700G@istruzione.it](mailto:MIIS02700G@istruzione.it)) e per conoscenza al docente coordinatore e alla vicereferente Covid Prof.ssa Paparo Vanessa

(paparo.vanessa@istitutoleonardodavinci.edu.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.

4. Il personale scolastico autorizzato può procedere sia all'ingresso sia durante la permanenza a scuola, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso o la permanenza.

### **Art. 16 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie**

1. Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.

2. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscono a mitigare i rischi di contagio.

3. I ricevimenti individuali tra docenti e genitori si svolgono solo in videoconferenza su richiesta (tramite registro elettronico), ad esclusione dei periodi di sospensione già regolamentati.

4. Si richiede che tutte le segnalazioni relative alle seguenti situazioni:

- alunno con sospetta sintomatologia Covid;
- alunno rientrante dall'estero;
- alunno in stretto contatto con caso Covid;
- alunno fragile;
- alunno convivente di soggetti fragili;
- alunno stretto contatto di caso sospetto

vengano comunicate all'indirizzo istituzionale della scuola [MIIS02700G@istruzione.it](mailto:MIIS02700G@istruzione.it) e per conoscenza al docente coordinatore e alla vicereferente Covid Prof.ssa Paparo Vanessa (paparo.vanessa@istitutoleonardodavinci.edu.it).

### **Art. 17 - Suddivisione dell'edificio scolastico in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. L'edificio scolastico è suddiviso in settori (identificati con diversi colori) che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno dell'edificio della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;

- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante.

4. Gli intervalli si svolgono in aula fatta eccezione per un intervallo che si effettua al piano nel settore assegnato e secondo la turnazione stabilita. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario a consumare la merenda o per bere.

### **Art. 18 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso nell'edificio scolastico è di norma consentito dalle ore 7:55. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni all'edificio. Gli studenti che arrivano a scuola dopo l'orario d'ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

3. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole stabilite per l'ingresso.

### **Art. 19 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. Durante le attività in aula e in laboratorio gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli eventuali istruttori sportivi incaricati.

4. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

5. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.

### **Art. 20 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata.

2. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici è consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante.

### **Art. 21 - Partecipazione studentesca**

1. L'istituzione scolastica provvede a garantire spazi idonei allo svolgimento delle assemblee e a ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, prevalentemente però si privilegerà lo svolgimento di dette attività con modalità a distanza. Durante le assemblee gli studenti vi possono partecipare adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula.

### **Art. 22 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscono una diagnosi di SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al personale scolastico, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, l'Istituzione Scolastica convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, l'Istituzione Scolastica avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il SARS-CoV-2 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "*Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*".

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte dell'Istituzione Scolastica, nelle persone del referente e del vicereferente Covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

**Allegato A**

<b>MANCANZA DISCIPLINARE</b>	<b>SANZIONE DISCIPLINARE</b>	<b>OFFERTA DI RICONVERSIONE DELLA SANZIONE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>TERMINI PER IL RICORSO</b>
1) Uso dell'account da parte di terzi. 2) Comunicare link Meet e codici di accesso alla classe virtuale. 3) Videoregistrare la lezione (eccetto per gli usi consentiti dalla legge) e condividerla con terze parti. 4) Eseguire screenshot e condividerli con terze parti. 5) Utilizzare il link Meet fornito dall'insegnante al di fuori della lezione programmata. 6) Atti ritenuti gravi e reiterazione di comportamenti scorretti contro le norme di prevenzione e contagio Sars- Cov2.	Nota disciplinare ed eventuale sospensione dall'attività didattica per X giorni. *	Pomeriggi di attività socialmente utili.	Il docente segnala l'accaduto al DS e lo riporta come Nota Disciplinare all'interno del registro elettronico.  Come da prassi, è convocato un Consiglio di Classe straordinario.	Il ricorso deve essere presentato presso l'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla normativa vigente.
7) Pubblicare informazioni non consentite all'interno della classe virtuale. 8) Danneggiare materiali condivisi. 9) Uso improprio della chat all'interno di Meet. 10) Attivare o disattivare i microfoni degli altri partecipanti al Meet. 11) Rimuovere o aggiungere altri partecipanti al Meet.	Ammonizione scritta	=====	Il docente riporta l'accaduto come Nota Disciplinare all'interno del registro elettronico e redige l'Ammonizione scritta, che va firmata dal genitore o da chi ne fa le veci, e restituita al coordinatore di classe.	=====

<p>12) Mancato utilizzo della mascherina nelle circostanze previste.</p> <p>13) Mancato rispetto del distanziamento.</p> <p>14) Circolare senza autorizzazione per l'istituto in settori di non pertinenza.</p>				
<p>15) Accumulare tre ammonizioni scritte relativamente ai punti da 7 a 14</p>	<p>Nota disciplinare ed eventuale sospensione dall'attività didattica per X giorni. *</p>	<p>Pomeriggi di attività socialmente utili.</p>	<p>Il docente segnala l'accaduto al DS e lo riporta come Nota Disciplinare all'interno del registro elettronico.</p> <p>Come da prassi, è convocato un Consiglio di Classe straordinario.</p>	<p>Il ricorso deve essere presentato presso l'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla normativa vigente.</p>

\* Per l'erogazione della sanzione, consultare il Regolamento di Disciplina

## Sommario

<u>Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione.....</u>	<u>3</u>
<u>TITOLO I - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Premesse alla DDI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 - Modalità di organizzazione della DDI.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’ utilizzo degli strumenti digitali.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 - Percorsi di apprendimento in condizioni di fragilità o in caso di isolamento.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy.....</u>	<u>7</u>
<u>TITOLO II - MISURE COVID.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 13 – Premesse alle Misure Covid.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 14 - Regole generali.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 15 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 16 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 17 - Suddivisione dell’edificio scolastico in settori e transiti durante le attività didattiche.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 18 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 19 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 20 - Accesso ai servizi igienici.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 21 - Partecipazione studentesca.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 22 - Gestione delle persone sintomatiche all’ interno dell’ Istituto.....</u>	<u>11</u>
<u>Allegato A.....</u>	<u>12</u>
<u>Sommario.....</u>	<u>13</u>